

COMUNE DI SOLBIATE CON CAGNO
PROVINCIA DI COMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, MANUTENZIONI,
CIMITERO, ECOLOGIA
N. 60 DEL 23/02/2026

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2026– HYDRA DI FASCIANA ALESSANDRO - CIG BA8360ACDA

L'anno duemilaventisei del mese di febbraio del giorno ventitre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il decreto N. 72 del 23.12.2025 di nomina del Responsabile del Servizio;

Richiamata:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 16.12.2025 di approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 20.01.2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – PEG –2026/2028;

Premesso che il Comune è proprietario di immobili destinati allo svolgimento di funzioni istituzionali e di pubblico servizio, dotati di impianti idrici la cui efficienza è indispensabile per garantire la regolare fruizione degli stessi da parte dell'utenza e del personale;

Considerato che nel corso dell'anno si rendono necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici degli immobili comunali, non sempre preventivamente programmabili, finalizzati ad assicurare la piena funzionalità degli impianti, la sicurezza degli ambienti e la continuità dei servizi erogati;

Rilevato che tali interventi, per loro natura, devono essere eseguiti con tempestività, competenza tecnica specialistica e disponibilità operativa a chiamata per l'intero arco dell'anno, al fine di prevenire guasti, perdite, allagamenti o situazioni di rischio per l'utenza e per il personale dipendente, nonché per evitare danni e deterioramento del patrimonio comunale;

Considerato che gli interventi di manutenzione degli impianti idrici risultano non programmabili con esattezza sia sotto il profilo temporale sia sotto il profilo economico, in quanto dipendenti da esigenze contingenti, guasti improvvisi o situazioni imprevedibili, rendendo pertanto necessario il ricorso a un servizio a chiamata mediante affidamento diretto nei limiti di legge;

Considerato che:

- il ricorso a un affidamento a chiamata consente di assicurare tempestività degli interventi, contenimento dei tempi di non funzionamento e maggiore efficienza dell'azione amministrativa;
- il costo degli interventi non è determinabile a priori in misura fissa, ma verrà quantificato di volta in volta in relazione alla tipologia, all'entità e all'urgenza delle prestazioni richieste, sulla base di preventivi specifici;
- l'importo complessivo del servizio, stimato su base annuale, rientra nei limiti previsti dalla normativa vigente per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;

Ritenuto che:

- l'affidamento del servizio a un operatore economico qualificato, in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di comprovata esperienza nel settore, risulti la soluzione più idonea a soddisfare le esigenze dell'Ente in quanto l'Ente non dispone all'interno della propria dotazione organica, di personale qualificato e attrezzature idonee allo svolgimento diretto del suddetto servizio;
- tale modalità di affidamento sia conforme ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza e proporzionalità di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che:

- il rapporto contrattuale avrà natura di servizio a chiamata, senza obbligo di esecuzione di un numero minimo di interventi;
- il pagamento avverrà esclusivamente per le prestazioni effettivamente richieste ed eseguite, previa verifica della regolare esecuzione da parte del Responsabile del progetto;

Visto che il fabbisogno per l'anno 2026, stimato in via presuntiva sulla base della spesa storica sostenuta, ammonta a € 4.000,00 oltre IVA;

Ritenuto di avviare con la presente determinazione a contrattare la procedura di scelta del soggetto affidatario del servizio e rilevato che il RUP ha svolto la propedeutica attività istruttoria appurando che l'importo del contratto risulta inferiore ad € 5.000,00;

Dato atto che al presente affidamento si applica il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e richiamate tutte le norme in esso contenute relative all'affidamento di contratti di servizi inferiori ad € 40.000,00 che si considerano applicati alla procedura, anche se non materialmente richiamati nel presente atto, in conformità al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 36/2023, e che sinteticamente si riassumono:

- in quanto affidamento di servizi di importo inferiore a € 140.000,00 ai sensi dell'art. 62, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 il Comune può procedere direttamente e autonomamente al loro affidamento e per gli stessi non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023;
- art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, affidamento già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, e che per ragioni tecniche non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente;
- articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 verifica della non sussistenza di convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali;
- art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012; art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014; d.P.C.M. 24 dicembre 2015 e 11 luglio 2018, l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche/soglie di importo per le quali ricorre l'obbligo di acquisto tramite convenzioni attive presso i Soggetti Aggregatori (CONSIP e centrale regionale di committenza);
- art. 48 comma 2 del D. Lgs n. 36/2023 mancanza di interesse transfrontaliero del presente affidamento di servizi, per l'importo molto contenuto e distante dalla soglia comunitaria;
- art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023 applicazione del principio di rotazione;
- art. 53, comma 1 non necessità di richiedere la garanzia provvisoria;
- art. 53 comma 4 in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento ed alle modalità di adempimento delle prestazioni, nonché all'affidabilità dell'operatore economico che ha già lavorato in passato per l'Amministrazione comunale, non si richiede la cauzione definitiva;

- art. 50 comma 6 del d. Lgs n. 36/2023 per l'esecuzione anticipata del contratto;
- art. 52 del D.Lgs n. 36/202 per l'attestazione e le verifiche dei requisiti di partecipazione e di qualificazione;
- art. 18 comma 1 del D.Lgs n. 36/202 per la stipulazione del contratto in modalità elettronica mediante scambio di lettera commerciale ed entro 30 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 55 comma 1 del D. Lgs n. 36/2023;
- rispetto degli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs n. 36/2023;

Richiamati:

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17, comma 2, del D. Lgs n. 36/2023 che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e pertanto si può procedere con un unico atto a contrarre e contestuale affidamento;

Vista l'istruttoria informale a cura del RUP in attuazione dell'art. 50 del D.Lgs n. 36/2023, finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Visto l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del D. Lgs n. 36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico: ditta HYDRA DI FASCIANA ALESSANDRO, con sede legale in VIA MARCONI, 4 22029 UGGIATE CON RONAGO (CO), C.F. FSCLSN74E03C933M, P.IVA 03783220134, PEC HYDRALARIO@PEC.IT;

Dato atto che l'operatore economico ha indicato l'incidenza presunta del costo della manodopera pari alla percentuale del 30% e l'importo degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari ad € 280,00 - sull'importo di affidamento di € 4.000,00 - ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023, ed il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato "CCNL Metalmeccanica" ai sensi degli artt. 11 comma 2 e 41 comma 13 del D.Lgs n. 36/2023, che il sottoscritto RUP ritiene congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'affidamento;

Richiamato l'art. 49 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 in relazione alla rotazione degli affidamenti che recita "In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi" ed il comma 6 dello stesso articolo che recita "È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro" che viene applicato al presente affidamento;

Richiamato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018, che stabilisce che gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro possono essere effettuati direttamente dalla Stazione Appaltante senza fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., mentre per i lavori è sempre consentito;

Stabilito di ricorrere a tale modalità per il presente affidamento;

Dato atto che l'operatore economico ha attestato ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti di cui agli articoli 94, 95 e 100 del D.Lgs 36/2023 e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza, tramite posta elettronica, secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art. 18, c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

Riscontrato ai sensi dell'art. 192 comma 1 del D. Lgs 267/2000 tutti gli elementi del contratto;

Dato atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

Acquisito il CIG BA8360ACDA tramite Piattaforma digitale certificata MIAP di Sintel riferito all'affidamento sia ai fini della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici e la dichiarazione in ordine all'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" agli atti;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto nonché RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Preso atto che è stata accertata, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 36/2023;

Acquisito il visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario;

DETERMINA

Di dare atto che quanto descritto nella premessa forma parte integrante del dispositivo del presente provvedimento;

Di avviare con la presente determinazione a contrarre la procedura di scelta del soggetto affidatario dei servizi e di attuare la stessa mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023;

Di procedere all'affidamento diretto del servizio di manutenzione degli impianti idrici degli immobili comunali per l'anno 2026 alla ditta HYDRA DI FASCIANA ALESSANDRO, con sede legale in VIA MARCONI, 4

22029 UGGIATE CON RONAGO (CO), C.F. FSCLSN74E03C933M, P.IVA 03783220134, PEC HYDRALARIO@PEC.IT, per l'importo di € 4.000,00 oltre IVA 22% per un totale di € 4.880,00 da contabilizzare a misura tramite preventivi specifici, che si ritiene congruo e conveniente per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;

Di impegnare l'importo complessivo di **€ 4.880,00** comprensivo di IVA 22% a favore della ditta HYDRA DI FASCIANA ALESSANDRO, al codice di bilancio **501/4-01/05-U.1.03.02.09** del Bilancio di previsione 2026-2028 Esercizio 2026;

Di trasmettere copia della presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di sua competenza;

Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n° 267/2000;

Di dare atto che in relazione al disposto dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile del presente procedimento è l'arch. Elisabetta Fasana, Responsabile dell'Area tecnica, che riveste anche la qualifica di Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi del D.Lgs 36/2023.

Solbiate con Cagno, 23 febbraio 2026

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Dott.ssa Fasana Elisabetta